



PROCURA DELLA REPUBBLICA DI LIVORNO

Linee Guida

per la convenzione di negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione personale e di divorzio

La convenzione di negoziazione assistita – da redigere in forma scritta - deve avere il seguente contenuto

- Indicazione dell'oggetto della controversia (separazione; con assenza di figli minori, ecc; con presenza di figli minori, ecc.; divorzio; con assenza di figli minori, ecc.; con presenza di figli minori, ecc.; modifica delle condizioni di separazione o di divorzio)
- Sottoscrizione autografa delle parti certificata dagli avvocati
- Attestazione che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare, nonché – se vi sono minori – che hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori
- Certificazione degli avvocati che l'accordo è conforme alle norme imperative e all'ordine pubblico
- Dichiarazione dei coniugi circa la presenza/assenza di figli maggiori incapaci o portatori di handicap o economicamente non autosufficienti
- Indicazione dell'avvocato incaricato del ritiro degli atti
- Indicazione dell'avvocato obbligato a trasmettere all'ufficiale di stato civile la copia da lui autenticata della convenzione

Alla convenzione va sempre allegata la seguente documentazione

- Stato di famiglia
- Estratto dell'atto di matrimonio

- Certificato di residenza di entrambi i coniugi (o relativa dichiarazione sostitutiva)

A tale documentazione va aggiunto

In caso di figli minori o di figli maggiori economicamente non autosufficienti

- L'ultima dichiarazione dei redditi dei coniugi (o dichiarazione sostitutiva autenticata)

In caso di figli maggiori incapaci o portatori di handicap

- La relativa certificazione

In caso di modifiche della separazione

- Copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato o del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa o dell'accordo di separazione (raggiunto con la negoziazione assistita o concluso e certificato dall'ufficiale di stato civile)

In caso di convenzione di negoziazione mirante al divorzio

- Copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato o del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa
- Copia autentica del verbale della prima udienza di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale) o copia autentica dell'accordo di separazione (raggiunto con la negoziazione assistita o concluso e certificato dall'ufficiale di stato civile)

In caso di modifiche del divorzio

- Copia autentica della sentenza di divorzio con il passaggio in giudicato o dell'accordo di divorzio (raggiunto con la negoziazione assistita o concluso e certificato dall'ufficiale di stato civile)

In caso di accordo contenente patti di trasferimento patrimoniale

- attestazione notarile di conformità degli intestatari catastali con le risultanze dei registri immobiliari;
- dichiarazione o attestazione di conformità urbanistica dell'immobile
- attestazione certificazione energetica

Le parti dovranno inserire nell'accordo la dichiarazione di impegno, nel caso in cui il Conservatore rifiutasse la trascrizione per vizi dell'atto, ad effettuare la stipula davanti a un notaio.

Si rende noto che in relazione a clausole di trasferimento immobiliare il Procuratore della Repubblica ratificante l'accordo non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuale nullità, invalidità ed inefficacia dell'atto di trasferimento, limitandosi a ricevere la manifestazione di volontà delle parti.